

Direzione Provinciale di Cuneo

Ufficio Territoriale di Cuneo



Prot. n. 2020/5606

RAPOSO BILANCE SRL - Verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dispone:

P'abilitazione della ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, avente sede legale in Saluzzo (CN), regione Bronda n. 6/A unità locali in Saluzzo (CN) Corso Piemonte n.127 e Rifreddo (CN) via Mombracco n.5, C.F. e P. IVA 03248650040, ad eseguire la verificazione periodica di misuratori fiscali ai sensi del punto 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003.

1. La ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, avente sede legale in Saluzzo (CN), regione Bronda n. 6/A unità locali in Saluzzo (CN) Corso Piemonte n.127 e Rifreddo (CN) via Mombracco n.5, C.F. e P. IVA 03248650040, certificata conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per un campo di applicazione comprendente la verificazione periodica di apparecchi misuratori fiscali in accoglimento dell'istanza presentata in data 20/01/2020 quale laboratorio di verificazione periodica è abilitata, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, ad eseguire la verificazione periodica di apparecchi misuratori fiscali da qualsiasi azienda prodotti, fabbricati e/o importati, già sottoposti ai prescritti controlli di conformità e muniti della targhetta delle iscrizioni regolamentari di cui al punto 1.1.5.1 del D.M. 23 marzo 1983.
2. L'abilitazione di cui al punto 1, valida su tutto il territorio nazionale, è concessa a titolo provvisorio a decorrere dalla data del presente provvedimento sino al **26/01/2023** in attesa dell'esito degli accertamenti previsti dal punto 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 Luglio 2003. La validità del presente provvedimento è comunque subordinata al mantenimento in

capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione. Di tale mantenimento, ai sensi del punto 3.3.1 della circolare n. 35/E dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2006, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale, mediante presentazione all'Ufficio Territoriale competente della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione;
- visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata dall'organismo di Certificazione;
- documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.

3. La ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, quale laboratorio abilitato, tiene copia del presente provvedimento di abilitazione costantemente esposta al pubblico nel proprio laboratorio, insieme all'allegato 1 recante:
 - a) l'elenco dei tecnici dipendenti incaricati della verifica periodica con separata indicazione del responsabile del laboratorio;
 - b) le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi degli anzidetti tecnici;
 - c) le caratteristiche delle targhette da applicare in sede di verifica periodica.
4. La ditta **RAPOSO BILANCE SRL** nella sua qualità di laboratorio abilitato, consegna ai tecnici dipendenti il sigillo identificativo conforme a quello indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
5. La ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, quale laboratorio abilitato, effettua la verifica periodica a richiesta di parte, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 ed, in particolare, nell'allegato IV. La medesima ditta si impegna, altresì, alla stretta osservanza delle procedure dalla stessa descritte nell'allegato VIII (prove minime) alla domanda di abilitazione su menzionata, in forza delle disposizioni contenute nel punto 6.1, lettera m) del sopramenzionato provvedimento.
6. La ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, quale laboratorio abilitato, si impegna a far frequentare uno dei corsi di formazione tecnico fiscale organizzati dall'Agenzia delle Entrate ai tecnici dipendenti assunti dopo il 23 settembre 2003, ai sensi del punto 2.5 dell'allegato IV del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, privi di adeguata formazione tecnico professionale.

7. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla sua notifica.
8. Nel caso in cui venga accertata nei confronti della citata ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, quale laboratorio abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, la commissione di irregolarità, difformità nell'esecuzione della verifica periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento di abilitazione, l'Agenzia delle Entrate sospende o revoca l'abilitazione concessa. Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

MOTIVAZIONI

Con provvedimento del 28 luglio 2003 è stato modificato il D.M. 23 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni attuativo della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Nel contempo è stata data attuazione alle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002.

In particolare è stata introdotta una nuova e più circostanziata disciplina della verifica periodica concernente gli apparecchi misuratori fiscali in generale, la quale può essere effettuata, a domanda di parte, anche da laboratori autorizzati dall'Agenzia delle Entrate, certificati secondo norma UNI EN ISO 9001:2015.

L'attività istruttoria inerente l'abilitazione di tali laboratori ha raggiunto, ormai, un ottimo livello di standardizzazione. Sulla scorta di ciò, anche la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 5 del D.M. 23 marzo 1983, ha espresso, nelle sedute del 6 aprile 2004 e 4 marzo 2005, un "parere favorevole di massima" in ordine alle richieste di abilitazione all'attività di verifica periodica in questione ed alle successive istanze di rinnovo, motivandolo proprio sulla base della uniformità e della standardizzazione dell'azione amministrativa da svolgere.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, al fine di uniformare la propria azione amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha ritenuto opportuno effettuare un rapido passaggio di competenze dagli uffici centrali a quelli locali, adottando in merito la circolare n. 35/E del 23 novembre 2006.

In linea con quanto sopra la ditta **RAPOSO BILANCE SRL**, avente sede legale in Saluzzo (CN), regione Bronda n. 6/A unità locali in Saluzzo (CN) Corso Piemonte n.127 e Rifreddo (CN) via Mombracco n.5, C.F. e P. IVA 03248650040 è autorizzata ad eseguire verificazioni periodiche ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003.

Detta abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale, a decorrere dalla data del presente provvedimento sino al **26/01/2023** (data di scadenza della certificazione

UNI EN ISO 9001:2015) e viene rilasciata a titolo provvisorio, in attesa dell'esito positivo degli accertamenti previsti dal punto 6 del più volte citato provvedimento del 28 luglio 2003. L'abilitazione stessa, inoltre, è subordinata al mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione. Di tale mantenimento, ai sensi del punto 3.3.1 della circolare n. 35/E dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2006, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale, mediante presentazione all'Ufficio Territoriale competente della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione;
- visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata dall'organismo di Certificazione;
- documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
- decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- decreto ministeriale 30 marzo 1992 contenente norme di attuazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002, modificativo del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2005 concernente modalità e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verifica periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

- provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 23 settembre 2005, concernente modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 16 maggio 2005.
- circolare dell'Agazia delle Entrate n. 35/E del 23 novembre 2006, con la quale è stato previsto il decentramento agli uffici locali dell'Agazia dell'attività amministrativa inerente l'abilitazione dei laboratori di verificaione periodica dei misuratori fiscali di cui al citato provvedimento del 28 luglio 2003.

Cuneo, 23/01/2020

Per il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Demis Luca Donzino)



(*) "Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Dario Giovanni Colella"